

STATUTO

FANFARA ANA NOTE ALPINE RIVIERA BERICA APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "FANFARA ANA NOTE ALPINE RIVIERA BERICA APS", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede legale in **Via Roma n. 42** nel **Comune di Longare (VI)**.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno del Medesimo Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Carlo
Chierzo

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo dell'Associazione è quello di:

- divulgare l'arte musicale con proprie attività concertistiche e bandistiche;
- divulgare la conoscenza della musica tradizionale del corpo degli alpini alla gente, senza distinzione di età, sesso e religione;
- perseguire i principi etici dello stare insieme.

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. d);

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

Stefano Carli
Chiara Storti



promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. i);

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a. Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, delle tradizioni popolari, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;

b. Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative;

c. Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici;

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Renzo Corbelli
Carlo Zoni



5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Verdo Carlo
Pisore Stanb



6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Hanno il diritto di

a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

e. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

g. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

h. versare la quota associativa, se prevista e secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Prende Conoscenza
Cliviore

1. Il volontario dell'associazione svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

3. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

a. Assemblea degli associati

b. Consiglio Direttivo

Verdo Conde
Chiese Stan



c. Presidente

ART. 11 (L'assemblea degli Associati)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto per i soci minori è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente nominato a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire:
 - a. a mezzo lettera agli iscritti o comunicazione whatsapp sul gruppo ufficiale della fanfara;
 - b. mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Marco Conelli
Cecilia Storti

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. Sia per l'Assemblea Ordinaria, sia per quella Straordinaria, è ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. Elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. Ratifica l'eventuale esclusione di associati da parte del Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Renato Carli
Lucrezia Storti



j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre

Marco C...
Clizia S...

membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli

amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza

esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

a. amministra l'associazione,

b. attua le deliberazioni dell'assemblea,

c. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio

sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli

ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione

e la programmazione economica dell'esercizio,

e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel

RUNTS,

h. disciplina l'ammissione degli associati,

i. delibera sull'esclusione degli associati;

j. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

Giuseppe Cavaleri
Enzo Storti



8. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato al suo interno.

ART. 16 (Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

Luca Conter
Enzo Storti

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo;

d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. quote associative;

b. contributi pubblici e privati;

c. donazioni e lasciti testamentari;

d. rendite patrimoniali;

e. attività di raccolta fondi;

f. rimborsi da convenzioni;

g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Handwritten signature
Cesaro



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Handwritten signatures:
Pierluigi Carlini
Chiara Storti

Agenzia della
Finanza

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato nell'associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.

Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

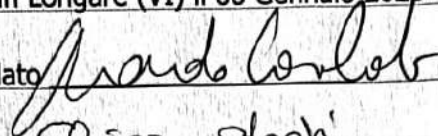
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verde Carlo
Chiere Stan

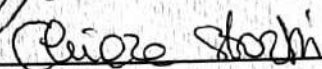


Letto, confermato e sottoscritto in Longare (VI) il 08 Gennaio 2026

Il Presidente Sig. Riccardo Cariolato



Il Segretario Sig.na Chiara Storti





VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 08 del mese di Gennaio, alle ore 21.00, presso la sala prove di Isola Vicentina (VI), si riunisce l'Assemblea dei Soci straordinaria dell'Associazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione nuovo statuto associativo
- 2) Varie ed eventuali.

Viene nominato Presidente dell'assemblea il Sig. Riccardo Cariolato, il quale, riscontrata la presenza del numero legale dei soci, convocati ufficialmente sul gruppo whatsapp della fanfara, come da lista allegata, chiama come segretario verbalizzante la Sig.ra Storti Chiara.

Il Presidente Sig. Cariolato Riccardo dichiara aperta l'Assemblea.

1. Modifica statuto associativo

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Sig. Riccardo Cariolato il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto legati alla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17.

Vengono riportate quali valutazioni e approfondimenti sul dlgs 117/17 sono stati svolti, riportando che sono rispettate gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets, precisando che l'associazione rientrerà nella categoria APS.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate: per alzata di mano

Favorevoli TUTTI



Contrari NESSUNO

Astenuti NESSUNO

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al secondo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

3)Varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da dibattere, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 21.45.

IL SEGRETARIO

Piero Lombardi

IL PRESIDENTE

Francesco Lombardi



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il ...16/10/2026.....
Al n. ...16 SERIE 3.....
TASSE LIQUIDATE EURO ESSENTE

LA FUNZIONARIA (*)

Mimma Miteo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale